



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Sessione Straordinaria

Seduta Pubblica

N° 35

OGGETTO: Delibera di Consiglio comunale n. 32 del 28.07.2009 - Modifiche ed integrazioni – Indirizzi al Settore Edilizia ed Attività Produttive in ordine alla realizzazione di impianti fotovoltaici in zone urbanisticamente tipizzate come zone agricole - Legge regionale n. 31 del 21.10.2008.

L'anno duemilanove il giorno trenta del mese di luglio alle ore 18,00 e seguenti in Canosa di Puglia, nella sede comunale e nella sala delle adunanze aperta al pubblico, si è riunito in 1^a convocazione, sotto la Presidenza del Sig. **Pizzuto Michele** e con la partecipazione del Segretario Generale, **dott. Pasquale Mazzone**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

composto dal **SINDACO**
e dai **CONSIGLIERI**:

Francesco Ventola

1. PIZZUTO	Michele	PRESIDENTE del CONSIGLIO	
2. DI PALMA	Nicola		
3. LOVINO	Fedele	17. DI SCISCIOLA	Roberto
4. DI VIRGILIO	Sabino	18. SINESI	Tommaso
5. CASIERI	Pasquale	19. D'AMBRA	Biagio
6. SPERANZA	Salvatore	20. MANTOVANO	Nicola
7. BUONO	Roberto	21. DI NUNNO	Saverio
8. CECCA	Virgilio	22. PATRUNO	Giovanni
9. SIMONE	Salvatore	23. COLASANTE	Giovanni Battista N.
10. FORINO	Fernando	24. DI GIACOMO	Dario
11. LABIANCA	Antonio	25. DI MONTE	Antonio
12. ZOTTI	Raffaele	26. TRALLO	Gianluigi
13. PRINCIGALLI	Francesco	27. DI FAZIO	Pasquale
14. COLABENE	Vincenzo	28. BASILE	Pietro
15. D'AMBRA	Paolo	29. QUINTO	Giovanni
16. MATARRESE	Giovanni	30. MERAFINA	Gianfranco

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Ventola-Sindaco, Di Palma, Buono, Labianca, Zotti, Colabene, D'Ambra Paolo, Di Scisciola, D'Ambra Biagio e Patruno

Pertanto, i presenti sono **21** e gli assenti **10**.

Assistono alla seduta gli Assessori: Caracciolo – Vicesindaco, Rosa, De Troia, Saccinto, Vitrani e Pinnelli.

Omissis

Il Sindaco, Francesco Ventola, sulla scorta dell'istruttoria svolta dal Dirigente del Settore Edilizia ed Attività Produttive, ing. Mario Maggio, propone l'adozione del seguente provvedimento:

PREMESSO:

- che con delibera n. 32 del 28.07.2008 il Consiglio comunale, in ordine alla presentazione di progetti per l'insediamento di impianti fotovoltaici in zone urbanisticamente tipizzate dai vigenti strumenti urbanistici come agricole e tenuto conto che:
 - ⇒ il territorio comunale risulta interessato da un rilevante numero di iniziative per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici in zone tipizzate dal vigente strumento urbanistico come agricole;
 - ⇒ si pone, pertanto, l'esigenza di monitorare e controllare il possibile proliferare di progetti relativi ad impianti fotovoltaici che insistono su aree con destinazione agricola del territorio comunale in alcuni casi sottoposte a regime di tutela da strumenti sovraordinati quali PUTT/P, Parco dell'Ofanto, Piano di Assetto Idrogeologico;
 - ⇒ potrebbe verificarsi, al fine di eludere il controllo regionale afferente la procedura di "Autorizzazione unica", la circostanza in cui la presentazione di più progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza inferiore a 1 MW ubicati su terreni agricoli confinanti e/o contermini che, seppur intestati a ditte differenti e con differenti punti di connessione al distributore nazionale, siano chiaramente riferibili ad uno stesso progettista, riconducibili allo stesso centro di interesse economico o ancora allo stesso punto di connessione alla rete principale di distribuzione elettrica;
 - ⇒ è necessario scongiurare l'ipotesi di allocazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza inferiore ad 1 MW su terreni agricoli prossimi al centro abitato, atteso che detti suoli risultano più appetibili per loro natura più fittamente interessata da vie di comunicazione statali, provinciali, comunali, per gli inevitabili scaturenti problemi di viabilità,

ha impartito la seguente direttiva:

1. *“potranno essere presentati, a cura di privati, ed assentiti dagli Uffici competenti nel rispetto della normativa vigente in materia, progetti per impianti fotovoltaici per uso proprio del soggetto istante; in particolare per i progetti relativi ad impianti realizzati in aderenza o comunque interessanti tipologie edilizie architettonicamente e/o paesaggisticamente emergenti (come individuate dall'art. 3.04 delle NTA del PUTT/P) il Settore Edilizia ed*

Attività Produttive esaminerà il singolo progetto anche in base alla compatibilità paesaggistica finalizzata alla valutazione della compatibilità dell'intervento proposto rispetto al contesto paesaggistico in cui si inserisce;

2. *gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici non dovranno richiedere l'espianto di coltivazioni autoctone tradizionali pregiate fra le quali ulivi, vigneti, pescheti ne interessare terreni coltivati a seminativi;*
 3. *la presentazione di altri progetti che non abbiano le caratteristiche di cui al punto 1), la cui autorizzazione sia di competenza comunale e/o regionale, è differita fino alla individuazione di una specifica disciplina che sarà parte integrante dei contenuti del PUG in corso di formazione”;*
- *che la Regione Puglia con legge regionale n. 31 del 21.10.2008 avente per oggetto “Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale” ha emanato, fra l'altro, disposizioni relative alla realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;*
 - *che, in particolare, l'art. 2 (disposizioni per gli insediamenti degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) della sopra citata legge regionale testualmente recita:
“È vietata la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica:*
 - a) *nelle zone agricole che gli strumenti urbanistici vigenti qualificano come di particolare pregio ovvero nelle quali sono espressamente inibiti interventi di trasformazione non direttamente connessi all'esercizio dell'attività agricola. Sono considerati di particolare pregio i terreni ricadenti negli ambiti territoriali estesi (ATE) A e B del piano urbanistico tematico territoriale “Paesaggio”(PUTT/P). Per i terreni ricadenti negli ambiti territoriali estesi C e D e per le aree di pertinenza e le aree annesse degli ambiti territoriali distinti (ATD) del PUTT/P si applicano le norme di piano. Sono altresì considerati di particolare pregio i terreni in cui risultano coltivati gli uliveti considerati monumentali ai sensi della legge regionale 4 giugno 2007, n. 14. (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia). Si applica, in ogni caso, l'articolo 10 della l.r. 14/2007;*
 - b) *nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria – SIC - e zone di protezione speciale – ZPS -) ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;*
 - c) *nelle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);*

- d) *nelle aree protette regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia);*
- e) *nelle oasi istituite ai sensi della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria);*
- f) *nelle zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.*

I comuni, con motivata deliberazione approvata dal consiglio comunale, possono individuare parti di territorio di particolare pregio ai sensi del comma 1, lettera a), fermo restando che, nelle more della loro eventuale approvazione, vige il regime previsto dalla vigente legge senza alcuna sospensione della attività autorizzativa.

Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli impianti:

- a) *esclusivamente finalizzati all'autoconsumo;*
- b) *con potenza elettrica nominale fino 40 kilowatt (kW);*
- c) *realizzati sulle coperture degli edifici o fabbricati agricoli, civili, industriali o sulle aree pertinenziali a essi adiacenti;*
- d) *da realizzarsi in aree industriali dismesse.*

Omissis ”.

- *che, in particolare, l'art. 3 (denunce di inizio attività) della legge regionale n. 31/2008 testualmente recita:*

“Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 387/2003, con potenze elettriche nominali superiori a quelle previste alla tabella A di cui all'articolo 2, comma 158, lettera g), della legge 31 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), e fino a 1 MWe, da realizzare nella regione Puglia, fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA), di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche e integrazioni, nei seguenti casi:

- a) *impianti fotovoltaici posti su edifici, esistenti o da costruire, con destinazione civile, industriale, agricola, commerciale e servizi, e/o collocati a terra internamente a complessi, esistenti o da costruire, di fabbricati civili, industriali, agricoli, commerciali e servizi;*
- b) *impianti fotovoltaici in zona agricola, a condizione che l'area asservita all'intervento sia estesa almeno due volte la superficie radiante. La superficie non occupata dall'impianto deve essere destinata esclusivamente a uso agricolo. Gli impianti collocati a terra in un'area*

agricola costituita da terreni appartenenti a unico proprietario, ovvero costituita da più lotti derivanti dal frazionamento di un'area di maggiore estensione, effettuato nel biennio precedente alla domanda, ai fini del calcolo della potenza elettrica massima per ricorrere alla procedura di DIA, sono considerati come un unico impianto;

c) omissis...

Nella DIA i proponenti privati sono obbligati a dichiarare, ai sensi degli articoli 46, come modificato dall'articolo 49 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di avere la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la compiuta realizzazione dell'intervento”.

CONSIDERATO:

- che il PEAR Puglia, adottato con delibera G.R. n. 827 del 08.06.2007, auspica a livello locale la definizione di opportuni regolamenti per l'applicazione del solare fotovoltaico e specifica che, per quanto riguarda gli impianti di maggiore dimensione, si dovranno privilegiare quelli progettati utilizzando spazi non altrimenti utilizzabili quali coperture di aziende, capannoni industriali ed agricoli, impianti sportivi, discariche chiuse, ecc.;
- che nell'ambito delle proprie competenze di amministrazione attiva nell'ambito della partecipazione ai procedimenti autorizzativi ovvero nella pianificazione territoriale il Comune intende adottare un Regolamento comunale ai sensi del D. Lgs. 267/2000 anche al fine di scongiurare l'eventualità, finalizzata alla elusione del controllo regionale afferente la procedura di "Autorizzazione unica", con la presentazione di più progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza inferiore a 1 MW ubicati su terreni agricoli confinanti e/o contermini che siano chiaramente riferibili ad uno stesso progettista, riconducibili allo stesso centro di interesse economico o ancora allo stesso punto di connessione alla rete principale di distribuzione elettrica;

RITENUTO dover rettificare, in coerenza con la legge regionale n. 31/2008, parzialmente la delibera di Consiglio comunale n. 32/2008 tenuto conto delle peculiarità tipiche dell'agro canosino, del regime di tutela delle zone agricole del territorio con riguardo alle produzioni tipiche, alla specifica identità ambientale e del paesaggio, alle caratteristiche precipue delle zone stesse così come riportate nel DPP già approvato e nel redigendo PUG;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

UDITI gli interventi succedutisi sull'argomento;

VISTO l'esito favorevole della votazione per appello nominale sull'emendamento agli atti di questa seduta consiliare, presentato dall'Assessore Saccinto e dal Consigliere Cecca e, precisamente con 17 voti a favore e 7 astensioni espressamente dichiarate dai Consiglieri: Colasante, Di Giacomo, Di Monte, Trallo, Di Fazio, Basile e Quinto. Risultano assenti i Consiglieri: Di Palma, Buono, Labianca, Zotti, Di Scisciola, Patruno e Merafina;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere ex art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 ai soli fini della regolarità tecnica reso dal Dirigente il Settore Edilizia e SUAP ing. Mario Maggio;

VISTO il parere di conformità del Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone in base all'art. 97, comma 2 e 4 lett. d) del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che l'adozione del presente atto non ha rilevanza contabile;

AD UNANIMITA' di voti espressi per alzata di mano sulla proposta, così come emendata, dai 24 Consiglieri presenti in aula. Risultano assenti i Consiglieri: Di Palma, Buono, Labianca, Zotti, Di Scisciola, Patruno e Merafina.

D E L I B E R A

per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono riportati:

1. Di rettificare parzialmente la deliberazione consiliare n. 32 del 28.7.2008, rendendola, nella parte in cui ve ne sia necessità, coerente con le disposizioni contenute nella L.R. n. 31/2008, tenuto conto delle peculiarità tipiche dell'agro canosino, del regime di tutela delle zone agricole del territorio con riguardo alle produzioni tipiche, alla specifica identità ambientale e del paesaggio, alle caratteristiche precipe delle zone stesse così come riportate nel DPP già approvato e nel redigendo PUG.

2. Di trasmettere la bozza di Regolamento per la installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito del territorio comunale, redatto dall'ing. Mario Maggio, Dirigente del Settore Edilizia ed Attività Produttive, al preventivo esame della Commissione Consiliare Permanente Ambiente, per la successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Con successiva e separata votazione per alzata di mano, il Consiglio Comunale, su proposta del Consigliere Cecca (F.I.), ad unanimità di voti espressi dai 24 Consiglieri presenti in aula. Risultano assenti i Consiglieri: Di Palma, Buono, Labianca, Zotti, Di Scisciola, Patruno e Merafina.

Parere di regolarità tecnica ex art. 49 – comma 1 - del D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole
IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
F.to Ing. Mario Maggio

Parere di conformità ai sensi dell'art. 97 – comma 2 e 4 – lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Pasquale Mazzone

Omissis